



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione III civile

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI

Prot. 3133/22 U.

All'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

e p.c. All'On. Presidente del Tribunale di Perugia

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER SUBENTRO CESSIONARI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI EX ART. 111 C.P.C., E PER NOTIFICA EX ART. 543 C.P.C.. NEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI.

Il Presidente della III Sezione Civile

Osserva.

Sperando di fare cosa gradita, si rappresentano all'On.le Consiglio degli Avvocati, affinché ne curi la diffusione fra gli iscritti, le soluzioni che l'Ufficio ha inteso adottare, a seguito di una riunione ex art. 47 quater ord, giud., per la risoluzione di alcuni inconvenienti pratici che si erano verificati nelle procedure di esecuzione immobiliare e mobiliari presso terzi, individuati sia d'ufficio che su sollecitazione di alcuni difensori.

1) Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, per l'ipotesi di cessione del credito in corso di esecuzione, all'esito di approfondita discussione, dopo avere analizzato il contenuto di alcune pronunce giurisprudenziali apparentemente contrastanti, e valutando i pro e contro anche pratici delle due soluzioni (considerare il cedente sempre parte del giudizio; considerarlo sempre estromesso), si è deciso che deve ritenersi automatica l'estromissione del cedente, a condizione che il cessionario, in sede di costituzione mediante atto di intervento ex art. 111 c.p.c., specifichi nel predetto atto che agisce in sostituzione del cedente (essendo questa dichiarazione assimilabile ad opposizione alla permanenza in capo al cedente della legittimazione ad agire), e che la Cancelleria provveda a comunicare al cedente l'atto di costituzione del cessionario. In questo modo sarà possibile favorire soluzioni più tempestive (ad esempio, in caso di richieste di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c., o per l'estinzione della procedura a seguito di accordi),

senza dovere richiedere necessariamente il consenso di soggetti che non hanno più interesse a coltivare l'esecuzione in ragione della cessione del credito.

Si invitano pertanto i Sigg.ri Avvocati che si costituiscano per i cessionari dei crediti nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare a chiarire che la costituzione avviene in sostituzione del cedente.

2) Con riferimento alla problematica relativa alle modalità di notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, ex art. 543 c.p.c., tutti i componenti della Sezione sono stati d'accordo nel ritenere che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione del pignoramento, la cui mancanza o il cui mancato deposito determina l'inefficacia del pignoramento, non costituisca momento perfezionativo del pignoramento da eseguirsi unicamente da parte dell'Ufficiale giudiziario, trattandosi non già di atto redatto da quest'ultimo, ma di comunicazione dell'iscrizione di procedura facente carico alla parte esecutante, con prescrizione analoga all'art. 164 ter disp. att. c.p.c., che parimenti sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, o anche all'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.: la notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi non deve pertanto essere necessariamente eseguita tramite ufficiale giudiziario, essendo incombente a carico dell'avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite.

Perugia, 1.12.2022

Il Presidente III Sezione Civile

Dott.ssa Teresa Giardino

